

Domanda: L'art. 212 del D.Lgs 152/06 prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per lo svolgimento, tra l'altro, dell'attività di trasporto di rifiuti pericolosi e non. Un Ente pubblico, ad es. un Comune, che trasporta sui propri mezzi dei rifiuti, accompagnati da apposito formulario, necessita di iscrizione all'Albo?

Il dubbio nasce per via del continuo riferimento alle sole imprese nell'art. 212 (diversamente da quanto accade invece nell'art. 193 sui formulari).

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): I soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali posso individuarsi grazie al disposto di cui al comma 5 dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

Il suddetto comma 5, in realtà, non elenca direttamente i soggetti obbligati all'iscrizione, ma indica le attività per lo svolgimento delle quali è richiesta tale iscrizione all'Albo: « *L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15.* ».

Gli unici soggetti espressamente esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sono: « *le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.* » (in pratica, i Consorzi di filiera ed alcuni soggetti particolari indicati agli artt. 221 e 228)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Mentre, nell'ultimo periodo, dello stesso comma 5, art. 212, viene prevista una procedura particolare di iscrizione per: « *le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.* ».

Premesso ciò, vi è anche da dire che se si va a vedere il sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albogestoririfiuti.it), nell'elencazione dei soggetti obbligati all'iscrizione si fa esplicito riferimento alle sole "imprese": dal che ne deriva che comunemente si interpreta che il singolo Comune quando effettua il servizio di gestione rifiuti urbani "in economia" – e cioè quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non si ritiene opportuno costituire una istituzione o una azienda per gestire il servizio - non deve iscriversi all'Albo.

Valentina Vattani

Publicato il 10 novembre 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.